

[ 1702/15 ]

2

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da



Aldo Fiale	- Presidente -	Sent. n. sez. 1901
Luca Ramacci		UP - 24/06/2014
Aldo Aceto	- Relatore -	R.G.N. 39462/2013
Andrea Gentili		
Alessandro Maria Andronio		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona  
nel procedimento nei confronti di

[REDACTED]

avverso la sentenza del 16/05/2013 del Giudice per l'udienza preliminare del  
Tribunale di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo  
Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza  
impugnata;  
udito per l'imputato l'avv. Paola Armellin, sostituto processuale dell'avv. Alviano  
Glaviano Goffredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per la cassazione della sentenza del 16/05/2013 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di quella città, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto il sig. Mario De Leonardis dal reato di cui agli artt. 146, comma 3, e 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché il fatto non costituisce reato.

1.1. Eccepisce violazione degli artt. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, 146, comma 3, e 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e 42 cod. pen. e deduce, a tal fine, che il pagamento tardivo dell'oblazione in forma ridotta di cui all'art. 24, d.lgs. 758/94 non estingue il reato, né esclude l'elemento soggettivo.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Giudice di Ancona ha dato atto che il pagamento dell'oblazione di cui all'art. 24, d.lgs. 758/94, ancorché tardivo (perché effettuato una settimana dopo la scadenza del termine), era intervenuto quando l'imputato aveva già ottemperato alle prescrizioni imposte, e ne ha tratto la conclusione che *<<il reato in contestazione non possa dirsi integrato quanto meno sotto il profilo soggettivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che l'adempimento alle prescrizioni prima, il pagamento poi, abbiano comunque comportato l'effetto estintivo>>*.

4. Si tratta di affermazione non corretta in diritto.

5. La procedura prevista dagli artt. 21 e segg., d.lgs. 758/94, presuppone la sussistenza del reato già consumato e perfetto in ogni suo elemento, oggettivo e soggettivo. L'indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo non può dunque estendersi alla fase estintiva, che è successiva al perfezionarsi del reato e opera su un piano diverso, oggettivo. L'eventuale ritardo nel pagamento, se non dovuto a colpa, può solo astrattamente comportare la remissione in termini, ma non può certo destrutturare un reato ormai già perfezionato (in termini, Sez. F, n. 33598 del 23/08/2012).

6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.




**P.Q.M.**

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Ancona.  
Così deciso il 24/06/2014

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Aldo Fiale

